



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE PER IL TRIENNIO 2015-2017 CON FACOLTA' DI RINNOVO TRIENNALE

Numero gara 5653849

CIG Lotto 1: 581845334F - CIG Lotto 2: 5818459841 - CIG Lotto 3: 58184619E7

CAPITOLATO D’ONERI

PREMESSE E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
1. DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA’ DI RINNOVO	3
2. OBBLIGAZIONI DELL’APPALTATORE E DELLA STAZIONE APPALTANTE COMMITTENTE.....	3
3. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	3
4. CAUZIONE DEFINITIVA.....	4
5. RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA	4
6. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
7. MODALITA’ DI FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO	5
8. VERIFICA DI CONFORMITÁ, DIFFIDA AD ADEMPIERE E PENALI.....	6
9. ESECUZIONE IN DANNO.....	8
10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO.....	8
11. FORZA MAGGIORE.....	9
12. SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA	9
13. VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI, SUBAPPALTO E SOSPENSIONE DEL CONTRATTO	9
14. VARIANTI	10
15. REVISIONE PREZZI	10
16. PARTICOLARI CONDIZIONI DI ESECUZIONE – CLAUSOLA SOCIALE E PATTO D’INTEGRITA’	10

17.	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	10
18.	CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.....	10
19.	PERSONALE DELL'APPALTATORE E RAPPORTO DI LAVORO	11
20.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.....	11
21.	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	12
22.	PRIVACY	12
23.	STIPULA, ONERI E SPESE DEL CONTRATTO DI APPALTO.....	13
24.	DISPOSIZIONI FINALI.....	13

PREMESSE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente capitolato d'oneri disciplina il rapporto contrattuale e le reciproche obbligazioni delle parti dei contratti di appalto aventi ad oggetto i servizi di facility management da svolgersi negli immobili in uso a vario titolo all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito "Istituto", "IZSVE", "stazione appaltante committente") e nelle relative pertinenze.

Tali contratti di appalto sono stipulati con gli operatori economici (di seguito denominati anche per brevità "appaltatore") risultati aggiudicatari dei singoli lotti oggetto della procedura di gara denominata "GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE PER IL TRIENNIO 2015-2017 CON FACOLTA' DI RINNOVO TRIENNALE" indetta dall'Istituto per l'affidamento dei seguenti servizi integrati:

- servizio di pulizia e disinfezione, servizio di manutenzione del verde e giardinaggio, servizio di trasloco e facchinaggio esterno (Lotto 1);
- servizio di derattizzazione e disinfestazione (Lotto 2);
- servizio di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (Lotto 3).

Il presente capitolato d'oneri costituisce parte integrante e sostanziale dei succitati stipulandi contratti di appalto.

1. DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RINNOVO

1.1 Ciascun contratto di appalto avrà durata di 36 mesi e validità decorrente dal perfezionamento della stipula che avverrà con le modalità specificate al successivo art. 23.

1.2 La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 57, comma 5, lett. b), del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei tre anni successivi alla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore triennio.

2. OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE E DELLA STAZIONE APPALTANTE COMMITTENTE

2.1 Le obbligazioni, gli adempimenti, gli obblighi e gli oneri gravanti in capo all'appaltatore e alla stazione appaltante committente sono disciplinati dal presente capitolato d'oneri, e, per quanto non espressamente ivi previsto, dal disciplinare, dal capitolato tecnico e dalla ulteriore documentazione di gara, nonché dalle disposizioni di legge o di regolamento ivi richiamati o, anche laddove non espressamente richiamati, vigenti e applicabili. In particolare, il contenuto tecnico-prestazionale di ogni servizio di ciascun lotto funzionale è illustrato nel capitolato tecnico, come integrato con le ulteriori disposizioni contenute nell'offerta dell'appaltatore.

2.2 Le condizioni e le clausole contenute nel presente capitolato d'oneri e nella restante documentazione di gara sono state espressamente ed incondizionatamente accettate dall'appaltatore in sede di offerta. Eventuali condizioni difformi previste dall'appaltatore nella propria offerta si riterranno come non apposte e non accettate dalla stazione appaltante committente anche laddove non barrate o non espressamente eccepite dalla stazione appaltante.

3. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

3.1 Ai sensi dell'art. 119 del Codice e degli artt. 299 e ss. del Regolamento, la stazione appaltante committente verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto di appalto per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

3.2 Ai sensi dell'art. 300, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento, la stazione appaltante committente nomina con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), cui spettano i seguenti compiti e funzioni ai sensi dell'art. 301 del Regolamento:

- provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo sia tecnico che contabile dell'esecuzione del contratto;

- garantire la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali, con le modalità e nei termini specificati al successivo articolo 8;
- espletare tutte le ulteriori attività che gli sono espressamente demandate dal Codice o dal Regolamento nonché le eventuali ulteriori attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti che gli sono assegnati.

In assenza di nomina espressa, il DEC si intende coincidente con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

3.3 Laddove necessario per la natura del servizio o per le modalità di esecuzione dello stesso, con il medesimo provvedimento di affidamento, ovvero successivamente nel corso dell'esecuzione del contratto, con apposito atto la stazione appaltante committente provvede alla nomina di uno o più assistenti al DEC a cui sono affidate una o più delle attività di competenza di quest'ultimo.

3.4 In particolare, per il servizio di servizio di pulizia e disinfezione verrà nominato un assistente per ciascuna sezione territoriale presso cui il servizio deve essere svolto e, per la sola sede centrale, un assistente per ciascun edificio presente nella sede.

4. CAUZIONE DEFINITIVA

4.1 L'appaltatore dovrà procedere a costituire e consegnare in originale all'Istituto, anteriormente all'avvio dell'esecuzione contrattuale, apposita cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale con una delle modalità previste dall'art. 113 del Codice.

4.2 L'importo della cauzione definitiva sarà ridotta del 50% nel caso di possesso da parte dell'appaltatore di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, in corso di validità e rilasciato da organismi accreditati.

5. RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

5.1 L'appaltatore è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'Istituto relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, persone o beni, sia dell'Istituto che di soggetti terzi in relazione all'espletamento del servizio oggetto del contratto.

5.2 L'appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo per effetto di inadempimenti o di violazioni di norme di legge o di regolamento, direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del contratto.

5.3 A tal fine, il solo appaltatore aggiudicatario del Lotto 1 sarà tenuto a stipulare e consegnare all'Istituto in originale anteriormente all'avvio dell'esecuzione contrattuale, idonea polizza assicurativa R.C., comprensiva della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni al personale e per infortuni.

5.4 Tale polizza assicurativa dovrà essere emessa a espressa copertura di tutti i rischi di cui al paragrafo precedente con esclusivo riferimento all'oggetto del contratto e avere validità quadriennale decorrente dalla data di stipula del contratto - ovvero dalla diversa data prevista per l'avvio dell'esecuzione del servizio. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore.

5.5 La polizza di cui ai precedenti paragrafi 5.3 e 5.4 dovrà avere massimali non inferiori ai seguenti importi:

- € 5.000.000,00 per singolo sinistro
- € 5.000.000,00 per danni a cose
- € 5.000.000,00 per danni a persone

5.6 Sono invece da ritenersi a esclusivo carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti di consumo e dei macchinari e automezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio.

6. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

6.1 Dopo che il contratto è divenuto efficace, ai sensi dell'art. 302 del Regolamento il RUP autorizzerà il DEC a dare avvio all'esecuzione contrattuale, salvo il caso di esecuzione anticipata del contratto ex art. 302 comma 2 del Regolamento o ai sensi dell'art. 11 comma 9 del Codice.

6.2 L'appaltatore sarà tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto e, laddove l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante committente ha diritto alla risoluzione del contratto.

6.3 Laddove ritenuto necessario per la natura, le modalità di esecuzione o l'importo del contratto la stazione appaltante committente potrà richiedere all'appaltatore la redazione, da parte del DEC in contraddittorio con l'appaltatore, di apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 303 e 304 del Regolamento.

7. MODALITA' DI FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

7.1 Il pagamento delle prestazioni avverrà previa presentazione da parte dell'appaltatore di regolare fattura, da emettere nel formato e da trasmettere con le modalità previste dalla normativa vigente.

7.2 La fattura dovrà riportare espressamente i seguenti elementi oltre agli ulteriori e diversi elementi previsti dalla normativa vigente:

- il numero di CIG del contratto e la dicitura "*CUP non dovuto*";
- il riferimento del numero di buono d'ordine interno della stazione appaltante committente;
- la causale di pagamento;
- il dettaglio delle prestazioni effettuate, con lo scorporo delle singole voci di spesa, ed il relativo quantitativo, esposto con modalità chiare in modo da permettere la verifica di conformità del servizio rispetto alle condizioni contrattuali;
- laddove il servizio sia stato preceduto da apposito preventivo dell'appaltatore, l'identificativo dello stesso.

7.3 Con esclusivo riferimento alle attività a canone ricomprese nel servizio di pulizie e disinfezione, la fatturazione delle stesse dovrà avvenire con periodicità mensile.

7.4 La fatturazione degli interventi extra canone o a richiesta dovrà avvenire successivamente all'effettiva esecuzione dello stesso e in ogni caso entro il 15 dicembre dell'anno solare di riferimento. La fatturazione anticipata non farà pertanto sorgere in capo all'Istituto alcun obbligo di pagamento.

7.5 Anteriormente all'emissione della fattura vera e propria l'appaltatore è tenuto a trasmettere all'Istituto apposita prefattura, per tale intendendosi un documento non fiscale di contenuto analogo alla fattura definitiva, al fine di permettere alla stazione appaltante committente una verifica preliminare circa la correttezza formale del suo contenuto (*i.e.* che il documento consti di tutti gli elementi indicati al paragrafo precedente). Effettuata tale verifica con esito positivo, l'appaltatore sarà autorizzato a procedere all'emissione della fattura definitiva, a partire dalla cui ricezione decorreranno i termini di pagamento come specificato nel successivo paragrafo 7.9.

7.6 Le prefatture dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo prefatture.provveditorato@izsvenezie.it.

7.7 Tutte le disposizioni previste ai paragrafi che precedono costituiscono condizioni imprescindibili ai fini della liquidazione e del pagamento. Eventuali fatture definitive che pervengano all'Istituto prive di anche uno solo degli elementi di cui al paragrafo 7.2, con modalità differenti rispetto a quella succitata al paragrafo 7.1 o anteriormente all'accettazione espressa della relativa prefattura, non saranno tenute in considerazione e non faranno sorgere in capo all'Amministrazione alcun obbligo di pagamento.

7.8 In caso di RTI verticale il mandato all'incasso è in capo alla mandataria, la quale dovrà emettere regolare fattura anche per la quota parte di servizio eseguito dalle mandanti. La stazione appaltante committente provvederà pertanto al pagamento esclusivamente in favore della mandataria la quale successivamente procederà a corrispondere alle mandanti quanto di loro spettanza.

7.9 Il pagamento delle prestazioni spettanti avverrà mediante bonifico bancario entro trenta giorni dalla data della verifica di conformità, la quale sarà effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura.

8. VERIFICA DI CONFORMITÀ, DIFFIDA AD ADEMPIERE E PENALI

8.1 Ai sensi degli artt. 312 e ss. del Regolamento, il contratto di appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore certificando che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, oltre che in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché nel rispetto delle eventuali legge di settore e accertando che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

8.2 Laddove particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano di effettuare la verifica di conformità di cui al punto che precede per la totalità delle prestazioni erogate e/o del servizio effettuato, la stazione appaltante committente si riserva di effettuare, tenuto conto della natura del servizio e del suo valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

8.3 Per i servizi in cui il disciplinare di gara richieda la presentazione da parte dell'appaltatore di un sistema di monitoraggio del servizio e/o l'appaltatore abbia previsto un simile sistema all'interno della propria offerta, la verifica di conformità verrà effettuata in via principale mediante utilizzo del sistema di monitoraggio proposto, ferma la facoltà per la stazione appaltante committente di utilizzare, a sua completa discrezione, ulteriori o differenti modalità per la verifica di conformità in aggiunta alle risultanze fornite dal sistema dell'appaltatore.

8.4 La verifica di conformità sarà effettuata dal DEC ai sensi dell'art. 314 comma 1 del Regolamento. A tal fine, il RUP trasmetterà al DEC, anteriormente all'avvio dell'esecuzione contrattuale, copia degli atti di gara e del contratto e, nel corso dell'esecuzione del contratto, i documenti contabili e l'eventuale documentazione ricevuta a corredo dall'appaltatore a comprova dell'esatta esecuzione.

8.5 Trattandosi di prestazioni periodiche, la verifica di conformità delle attività a canone ricomprese nel servizio di pulizia e disinfezione avverrà con periodicità almeno mensile. Per le restanti attività del servizio di pulizia e disinfezione e per i servizi residui oggetto di affidamento, si rinvia al termine massimo specificato al paragrafo successivo.

8.6 La verifica di conformità è conclusa entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della fattura, come attestata dal protocollo d'ingresso assegnato dalla stazione appaltante committente, salvo il caso in cui l'appaltatore emetta la fattura anteriormente all'esecuzione del servizio cui la fattura si riferisce. In tale ultima ipotesi, il termine per la verifica di conformità decorrerà dall'effettiva esecuzione del servizio.

8.7 Le operazioni volte alla verifica di conformità sono a carico e spese dell'appaltatore, il quale è tenuto a mettere a disposizione del DEC i mezzi necessari ad eseguirle. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a tale obbligo, il DEC provvede d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.

8.8 L'esito di ciascuna verifica di conformità effettuata nel corso dell'esecuzione contrattuale è riportata in apposito documento indirizzato al RUP e acquisito a fascicolo nel quale il DEC dà atto della verifica effettuata ed indica se le prestazioni sono collaudabili o meno. Nel caso il DEC riscontri difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, impartisce all'appaltatore le prescrizioni necessarie per il collaudo delle prestazioni e concede un congruo termine per l'adempimento.

8.9 Fermo quanto previsto dai paragrafi che precedono in ordine alle verifiche di conformità nel corso dell'esecuzione del contratto, al termine dello stesso la stazione appaltante committente procederà all'emissione del certificato di verifica di conformità finale ai sensi degli artt. 322 e ss. del Regolamento.

8.10 Nel caso di inadempimento, la stazione appaltante committente provvederà a contestare l'inadempimento all'appaltatore, concedendo un termine non superiore a cinque giorni solari consecutivi al fine della presentazione delle proprie controdeduzioni e diffidandolo ad adempiere entro e non oltre tre giorni solari consecutivi decorrenti dalla ricezione della contestazione, fermo quanto disposto dai restanti articoli del presente capitolato d'oneri, con particolare riferimento all'art. 10, o quanto previsto dal disciplinare o da ulteriori e diversi documenti di gara.

8.11 Nel caso di effettuazione del servizio con modalità differenti rispetto a quelle previste, l'Istituto procederà come descritto nel paragrafo precedente.

8.12 Nel caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni di seguito elencate rispetto ai termini contrattuali, la stazione appaltante committente si riserva di applicare all'appaltatore le seguenti penali, impregiudicata ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e previa formale contestazione all'appaltatore del ritardo:

Servizio	Prestazione	Penale
Pulizia e disinfezione	Ogni ritardo nell'adempimento di una singola attività di pulizia, sanificazione e disinfezione delle superfici ricompresa all'interno del canone	€ 50,00 forfettari a die
	Ogni ritardo nell'adempimento di una singola attività di pulizia, sanificazione e disinfezione prevista all'interno del canone per le unità tipologiche "Laboratorio e Stabulario BSL3" e Asilo nido.	€ 500,00 forfettari a die
	Qualsiasi ritardo nell'esecuzione di un intervento extra canone richiesto dalla stazione appaltante	€ 100,00 forfettari a die
	Ritardo nel reintegro del materiale di consumo igienico sanitario o dei prodotti detergenti e detersivi	€ 200,00 forfettari a die
	Ritardo nella assistenza e nella manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva del sistema di monitoraggio, e dei relativi software e hardware	€ 100,00 forfettari a die
Manutenzione del verde e giardinaggio	Qualsiasi ritardo nell'esecuzione di un intervento consistente in sfalcio del manto erboso o potatura di siepi, cespugli e alberature richiesto dalla stazione appaltante	€ 100,00 forfettari a die
	Qualsiasi ritardo nell'esecuzione di un diverso intervento richiesto dalla stazione appaltante	€ 50,00 forfettari a die
Trasloco e facchinaggio esterno	Ogni ritardo nell'esecuzione dell'intervento di trasloco richiesto dalla stazione appaltante	€ 500,00 forfettari a die
Derattizzazione e disinfestazione	Ogni ritardo nell'esecuzione dell'intervento richiesto dalla stazione appaltante espressamente qualificato come "urgente"	€ 100,00 forfettari a die
	Ogni ritardo nell'esecuzione dell'intervento richiesto dalla stazione appaltante di natura non urgente	€ 50,00 forfettari a die
Smaltimento dei sottoprodotti di origine animale	Ogni ritardo nell'esecuzione dell'intervento richiesto dalla stazione appaltante	€ 200,00 forfettari a die
	Ogni ritardo nella consegna della documentazione comprovante l'intervenuto smaltimento o di trasformazione	€ 50,00 forfettari a die
	Ogni ritardo nella pulizia e disinfezione dei contenitori o dell'automezzo/vano amovibile	€ 100,00 forfettari a die

8.13 Per le restanti ipotesi di ritardato adempimento non ricomprese nelle fattispecie elencate al punto che precede ovvero nel caso di inadempimento o di inesatto adempimento, la stazione appaltante committente determinerà la penale esatta in proporzione alle conseguenze derivanti dal ritardo o dall'inadempimento, previa formale contestazione alla ditta secondo la procedura già descritta al precedente paragrafo 8.10, in una misura compresa tra:

- l'1 per cento e il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale per il caso di inadempimento o inesatto adempimento;
- lo 0.3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per le restanti ipotesi di ritardo nell'adempimento.

8.14 Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito ad eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali al fine della comminatoria delle penali. Laddove la penale comminata sia superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, la stazione appaltante committente ha diritto alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 10.

8.15 Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dagli importi dovuti dalla stazione appaltante committente all'appaltatore, e, laddove incapienti, sulla cauzione definitiva costituita dall'appaltatore ai sensi del precedente art. 4.

9. ESECUZIONE IN DANNO

9.1 Qualora l'appaltatore fosse gravemente inadempiente nell'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura di gara, l'Istituto si riserva di far eseguire lo stesso ad altra impresa in danno dell'aggiudicatario, previa notifica formale all'impresa inadempiente nelle forme già in precedenza descritte, al paragrafo 8.10, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi e conseguente addebito all'impresa inadempiente delle maggiori spese sostenute dall'Istituto per effetto di tale esecuzione in danno, rispetto a quanto previsto dall'originario contratto di appalto.

9.2 Tali somme saranno trattenute come previste dal precedente paragrafo 8.15.

9.3 L'esecuzione in danno non esime in alcun caso l'appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge.

10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO

10.1 Ai sensi dell'art. 1456 c.c., la stazione appaltante committente si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, con automatico incameramento della cauzione definitiva, nelle ipotesi di seguito elencate, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito e impregiudicata ogni altra azione che l'Istituto ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:

- 1) cinque inadempimenti o dieci ritardi nell'adempimento da parte dell'appaltatore nell'esecuzione, nell'arco di un trimestre, degli obblighi contrattuali inerenti ad attività a canone, debitamente contestati dall'Istituto per il tramite di invio di formale diffida;
- 2) cinque inadempimenti o ritardi nell'adempimento da parte dell'appaltatore nell'esecuzione degli obblighi contrattuali inerenti ad attività extra canone o a richiesta, debitamente contestati dall'Istituto;
- 3) gravi e reiterati inadempimenti da parte dell'appaltatore, anche in un numero inferiore a quelli indicati ai precedenti punto 1) e 2), che comportino l'applicazione di penali di ammontare superiore al 10% dell'intero importo contrattuale;
- 4) qualsiasi inadempimento dell'appaltatore, anche se di modesta entità, degli obblighi allo stesso imposti nei confronti del proprio personale dalle norme legislative e convenzionali vigenti e dal presente contratto;
- 5) inadempimento da parte dell'appaltatore alle istruzioni e direttive fornite dalla stazione appaltante committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto;
- 6) avvio nei confronti dell'appaltatore di procedura fallimentare, cessione d'azienda per cessazione attività, concordato preventivo - salvo il caso di cui all'art. 186 *bis* del r.d. 267/1942 - nonché stati di

moratoria e conseguente comminazione di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'appaltatore;

- 7) cause sopravvenute in capo all'appaltatore che comportino incapacità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o cause ostative sopravvenute legate alla legislazione antimafia;
- 8) sopravvenuta attivazione di iniziative di acquisizione aventi carattere sovra aziendale da parte della centrale regionale di committenza ovvero sopravvenuta disponibilità del servizio all'interno di una convenzione stipulata da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999;
- 9) violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell'Istituto di cui al successivo art. 18;
- 10) violazione degli obblighi e dei termini previsti dal Patto di Integrità dell'Istituto allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall'appaltatore in sede di offerta.

10.2 Ai sensi dell'art. 1373 c.c., la stazione appaltante committente si riserva la facoltà di recedere, anche parzialmente unilateralmente dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute e delle prestazioni già eseguite, nei seguenti casi:

- 1) per motivi di pubblico interesse;
- 2) per ragioni conseguenti o connesse a modifiche normative e/o organizzative che dovessero intervenire nel settore di competenza;
- 3) qualora venisse meno l'esigenza di procedere all'acquisizione del servizio oggetto del contratto o in ogni altro caso in cui l'Istituto intendesse provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, dell'appalto.

10.3 Il predetto diritto di recesso è da esercitarsi a mezzo raccomandata a.r. con avviso di ricevimento con un preavviso minimo di trenta giorni solari consecutivi; l'appaltatore sarà tenuto all'accettazione del recesso dell'Istituto in qualsiasi momento.

10.4 L'Istituto si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto, anche parzialmente, con le modalità prescritte al paragrafo precedente con un preavviso minimo di quindici giorni solari consecutivi, nel caso di sopravvenuta attivazione, all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, del mèta prodotto cui afferiscono i servizi e le forniture oggetto del contratto di appalto.

11. FORZA MAGGIORE

11.1 L'appaltatore non sarà ritenuto responsabile per inadempimento, con esenzione dalle relative penali, nel caso fornisca adeguata prova che detto inadempimento dipende da una causa a lui non imputabile, che tale causa non poteva essere ragionevolmente prevista al momento della stipulazione del contratto e che l'appaltatore non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare tale causa di impedimento o i suoi effetti, fermo l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alla stazione appaltante committente dell'impedimento verificatosi per iscritto entro cinque giorni solari consecutivi dal suo verificarsi.

11.2 Nel caso in cui detto impedimento si prolunghi oltre quindici giorni solari consecutivi, la stazione appaltante committente avrà diritto alla risoluzione del contratto per giusta causa e potrà procedere allo scorrimento della graduatoria con le modalità previste dalla normativa vigente come richiamata dal successivo art. 12.

12. SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

12.1 Nel caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi causa, la stazione appaltante potrà procedere all'escussione della cauzione definitiva e allo scorrimento progressivo della graduatoria di aggiudicazione in conformità alla normativa vigente, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Del pari, nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, l'Istituto dichiarerà l'appaltatore decaduto dall'aggiudicazione e potrà agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti, fatta salva la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria con le modalità previste dalla normativa vigente.

13. VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI, SUBAPPALTO E

SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

13.1 Nel caso intervengano nel corso dell'esecuzione del contratto cessioni di azienda o atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore, si applica quanto previsto dall'art. 116 del Codice.

13.2 Nel caso di appaltatore con identità plurisoggettiva (R.T.I./A.T.I., contratto di rete, GEIE, consorzio) ai sensi dell'art. 37 comma 9 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno preso in sede di offerta fatte salve le ipotesi di cui ai commi 18 e 19 del medesimo art. 37.

13.3 La cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto è consentita nei limiti e con le modalità di cui all'art. 117 del Codice, previa notifica alla stazione appaltante committente e salvo rifiuto di quest'ultima.

13.4 La cessione del contratto è vietata. In caso di violazione, la stazione appaltante committente si riserva di procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento del relativo deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

13.5 E' ammesso il subappalto dei servizi oggetto della presente procedura di gara in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo contrattuale. Il subappalto è sottoposto ad autorizzazione dell'Istituto con le modalità e i termini previsti dall'art. 118, comma 8 del Codice. Restano fermi anche per pagamenti eseguiti dall'appaltatore al subappaltatore gli obblighi imposti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Per tutto quanto ivi non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del Codice e dell'art. 170 Regolamento.

13.6 Per la sospensione del contratto si applica quanto previsto dall'art. 308 del Regolamento.

14. VARIANTI

14.1 Fermo quanto disposto dall'art. 311 del Regolamento, la stazione appaltante committente si riserva il diritto di apportare al contratto, nel corso della sua esecuzione, le varianti di natura quantitativa ovvero qualitativa nei limiti e con le modalità meglio specificate nell'art. 10 del capitolato tecnico, cui si fa espresso ed integrale rinvio.

15. REVISIONE PREZZI

15.1 I prezzi offerti dagli operatori economici aggiudicatari dovranno essere mantenuti fissi per tutta la durata del contratto fatta salva la possibilità di revisione periodica dei prezzi di aggiudicazione conformemente a quanto indicato all'art. 115 del Codice.

16. PARTICOLARI CONDIZIONI DI ESECUZIONE – CLAUSOLA SOCIALE E PATTO D'INTEGRITA'

16.1 Al contratto si applicano le particolari condizioni di esecuzione prescritte dalla stazione appaltante committente ai sensi dell'art. 69 del Codice previste dal disciplinare di gara, ovverosia la cd. "clausola sociale" di cui all'art. 2 del disciplinare e il Patto d'Integrità approvato dalla stazione appaltante committente ed allegato al medesimo disciplinare. Le parti convengono che tali condizioni sono state pienamente ed espressamente accettate in sede di offerta dall'appaltatore senza riserva alcuna.

17. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

17.1 Le eventuali controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto di appalto saranno di competenza in via esclusiva del Foro di Padova, ad eccezione delle materie che sono devolute dalla normativa vigente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

18. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

18.1 L'appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 (cd. "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso DPR come specificati nel Codice di Comportamento dell'Istituto adottato con Delibera del Direttore Generale n.

659/2013. Come attestato espressamente all'atto della domanda di partecipazione, l'appaltatore ha letto e compreso i documenti succitati, accettandoli incondizionatamente e senza riserve.

18.2 L'appaltatore si impegna a provvedere, successivamente alla stipula del contratto e anteriormente all'avvio della sua esecuzione, a trasmettere copia dei documenti succitati ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e, se richiesta, a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

18.3 La violazione degli obblighi di cui al citato Decreto e Codice di Comportamento, potrà costituire causa di risoluzione del contratto nei termini e secondo le modalità previste al precedente art. 10.

19. PERSONALE DELL'APPALTATORE E RAPPORTO DI LAVORO

19.1 L'appaltatore, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si impegna ad applicare ai propri lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei propri soci lavoratori, impiegati nello svolgimento del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro vigente alla data di aggiudicazione della gara per la categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria. A tal fine, la stazione appaltante si riserva di verificare in qualsiasi momento, presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nei servizi oggetto della presente procedura di gara.

19.2 Al fine di permettere la stazione appaltante committente la verifica di cui al paragrafo precedente, l'appaltatore è tenuto a mettere a disposizione e a rendere liberamente visionabili alla stazione appaltante, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta scritta dell'Istituto, i propri libri sociali, registri e libri contabili, inclusi i libri paga e matricola, fermi i limiti invalicabili di visione, trasmissione e consultazione dei dati negli stessi contenuti fissati per legge.

19.3 L'appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali nonché di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il personale dovrà essere munito delle certificazioni sanitarie eventualmente previste dalla legge. L'appaltatore dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese alle assicurazioni obbligatorie per legge del personale che intende impiegare nello svolgimento del servizio appaltato.

19.4 Per tutta la durata del contratto nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra la stazione appaltante committente ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunto o a qualunque titolo impiegato dall'appaltatore. Pertanto, il rapporto contrattuale di tutto il personale adibito all'esecuzione del servizio intercorrerà esclusivamente con gli operatori economici aggiudicatari.

19.5 Salvo ove diversamente previsto per legge, la stazione appaltante committente è sollevato da qualsiasi responsabilità per le controversie relative a retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione, infortuni e qualunque altra controversia che dovesse insorgere tra l'appaltatore ed il personale impiegato nel servizio. L'appaltatore si impegna a riconoscere la totale estraneità dell'Istituto a qualsiasi vertenza economica o giuridica che dovesse insorgere tra il personale dipendente o a qualunque titolo impiegato dall'appaltatore e l'appaltatore medesimo.

20. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

20.1 In ossequio alle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), anteriormente alla stipula contrattuale l'appaltatore dovrà provvedere a consegnare al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Istituto i seguenti documenti:

- 1) copia del documento di valutazione dei rischi dell'impresa o, nel caso di impresa con numero di dipendenti pari o inferiore a dieci, autocertificazione del datore di lavoro attestante l'avvenuta valutazione dei rischi ex art. 29, comma 5, D. Lgs. 81/2008;
- 2) descrizione dell'attività che sarà svolta dall'impresa;

- 3) segnalazione delle possibili interferenze con le attività dell'Istituto ulteriori rispetto a quelle previste dal Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze (D.U.V.R.I.) redatto dalla stazione appaltante committente e allegato al disciplinare;
- 4) il nominativo dei dipendenti addetti all'esecuzione del servizio.

20.2 Tutto il personale dovrà essere munito di tessera personale di riconoscimento con foto, contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

20.3 Il Servizio Prevenzione e Protezione provvederà ad integrare, laddove necessario, il succitato D.U.V.R.I. adeguandolo alle specifiche modalità di esecuzione del servizio indicate dall'appaltatore nella propria offerta; tale documento dovrà essere controfirmato dall'appaltatore, anteriormente all'avvio dell'esecuzione del contratto ed è allegato al contratto di appalto quale sua parte integrante e sostanziale.

20.4 Durante il tempo di svolgimento delle attività comprese nel servizio, il personale della ditta dovrà operare conformemente a quanto previsto nel D.U.V.R.I., adottando tutte le precauzioni ivi previste e necessarie al fine di ridurre al minimo i potenziali rischi derivanti dalle interferenze con l'attività della stazione appaltante committente.

21. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

21.1 La sottoscrizione del contratto obbliga l'appaltatore all'assolvimento di tutti gli obblighi previsti in materia di tracciabilità finanziaria dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

21.2 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del precedente art. 10.

21.3 La stazione appaltante committente si riserva di verificare, nel corso dell'esecuzione del contratto, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore, l'assolvimento, da parte di quest'ultimo, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

22. PRIVACY

22.1 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato anche "Codice della privacy"), l'Istituto fornisce le informazioni di cui ai successivi paragrafi in ordine al trattamento dei dati personali allo stesso forniti.

22.2 I dati personali comunicati dai concorrenti in sede di offerta sono acquisiti dall'Istituto per verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura. I dati personali forniti dall'aggiudicatario saranno utilizzati ai fini della stipulazione del contratto, dell'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi e della gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

22.3 In ottemperanza agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai concorrenti ed all'aggiudicatario sono stati richiesti alcuni dati giudiziari di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 196/2003, in ottemperanza agli obblighi di verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di carattere generale.

22.4 Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Istituto mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003.

22.5 I dati potranno essere comunicati al personale d'Istituto che cura la procedura o al personale di altre Pubbliche Amministrazioni che svolge attività ad esso connesse, a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Istituto in ordine alla procedura, ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241/1990 e del Codice.

22.6 Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nella persona del suo legale rappresentante, Direttore Generale *pro tempore*. Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Davide Violato, Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e

Servizi.

22.7 Al concorrente, in qualità di interessato, sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, che può esercitare mediante apposita richiesta al Responsabile del trattamento indirizzata a: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi, dott. Davide Violato, Viale dell'Università, 10 – Legnaro (PD). Acquisite, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, le sopra indicate informazioni, con la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore acconsentirà espressamente al trattamento dei dati personali nei termini illustrati nel presente articolo.

23. STIPULA, ONERI E SPESE DEL CONTRATTO DI APPALTO

23.1 Ai sensi dell'art. 6, commi 5, 6 e 7, del D.L. n. 145/2013, il contratto di appalto sarà stipulato con scrittura privata non autenticata in modalità elettronica mediante apposizione della firma digitale della stazione appaltante committente e dell'appaltatore sul medesimo file digitale.

23.2 In applicazione analogica dell'art. 139 del Regolamento, ogni onere e spesa inerente o conseguente il contratto di appalto è posta a esclusivo carico dell'appaltatore, incluse le spese per il pagamento dell'imposta sul bollo, da effettuarsi secondo le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 e oggetto della circolare n. 36/2006 dell'Agenzia delle Entrate.

23.3 Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso e in tal caso le relative spese saranno sostenute interamente dalla parte che ha interesse alla registrazione.

24. DISPOSIZIONI FINALI

24.1 Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato, valgono le disposizioni contenute nei restanti documenti di gara ed integrate dall'offerta dell'appaltatore, dal Codice, dal Regolamento, dal Codice Civile nonché dalla normativa europea, nazionale, regionale e locale vigente e applicabile e dall'ulteriore normativa di natura tecnica e regolamentare, di settore.